

COMMENTI E OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 187/2015 “ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 312/2014 DELLA COMMISSIONE, IN MATERIA DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE”

Con il presente documento il Gruppo A2A intende esprimere le proprie considerazioni in merito agli orientamenti espressi dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (“AEEGSI”) relativamente alle modalità di integrazione dell'attuale disciplina di bilanciamento di merito economico nell'ambito dell'implementazione del Regolamento UE 312/2014 (“Regolamento”).

Prima di entrare nel merito dei singoli argomenti in consultazione A2A intende esprimere alcune osservazioni di carattere generale.

Innanzitutto riteniamo opportuno che, al fine dell'applicazione del Regolamento nei tempi previsti, ogni informazione inerente l'implementazione del nuovo mercato venga condivisa e discussa con gli utenti, mediante opportuni **processi di consultazione**, ed in particolare:

- auspichiamo la pubblicazione, in tempi brevi, di un documento di consultazione da parte dell'AEEGSI finalizzato all'introduzione di un appropriato meccanismo di incentivazione che induca Snam Rete Gas (“SRG” o “TSO”) ad adottare azioni di bilanciamento efficienti e a rendere disponibili informazioni tempestive, accurate ed aggiornate relativamente allo stato del sistema ed alla posizione del singolo shipper. In questo contesto è opportuno ribadire come la fruibilità tempestiva e la condivisione delle informazioni rappresentino un'esigenza imprescindibile;
- evidenziamo la necessità che il Gestore dei Mercati Energetici (“GME”) pubblici, con congruo anticipo, un documento dettagliato che illustri le modalità, i criteri e le tempistiche di funzionamento della piattaforma di scambio per la compravendita di prodotti standardizzati di breve termine (M-GAS). Il documento di competenza del GME dovrà, inoltre, includere i dettagli circa i meccanismi di garanzia, anche nell'ottica del processo di armonizzazione normativa tra i diversi regolamenti e discipline che si riferiscono a quegli ambiti le cui disposizioni possono applicarsi in maniera trasversale ai differenti mercati gestiti dal GME;
- sottolineiamo l'esigenza di un intervento normativo da parte di Stogit, dal momento che il recepimento delle disposizioni europee ha impatto anche sulla gestione dello stoccaggio. Inoltre auspichiamo l'introduzione di un sistema di incentivi e di monitoraggio anche sull'attività dello stoccatore in virtù del ruolo fondamentale che lo stoccaggio svolge nel sistema italiano in termini di flessibilità.

Il presupposto indispensabile per il corretto funzionamento del sistema di bilanciamento così come previsto dal regolamento europeo è la liquidità del mercato

Il sistema di bilanciamento prospettato dal regolatore europeo incentiva gli operatori ad assumere posizioni bilanciate nel giorno G: è, quindi, fondamentale garantire agli utenti della rete la disponibilità, senza vincoli normativi, di tutte le risorse di flessibilità necessarie. A tal

proposito, A2A ribadisce la criticità derivante dall'obbligo per gli utenti, durante la fase di erogazione, di rispettare i limiti di svasso definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico ("MSE"), rendendo di fatto non utilizzabile l'intera prestazione fisica giornaliera del sistema. I dati relativi all'inverno 2014-15 mostrano che tale distorsione è il principale fattore che ha determinato l'attivazione delle sessioni d'emergenza (emergenza commerciale e non fisica), comportando tensioni giornaliere che si sono ripercosse inevitabilmente sui prezzi, anche nel caso in cui nel sistema disponeva di capacità fisica di erogazione.

A2A suggerisce che tale anomalia possa essere superata o rendendo utilizzabile in ciascun giorno la prestazione fisica del sistema o prevedendo un obbligo a carico di Stogit di definire la capacità di erogazione aggiuntiva disponibile calcolata come differenza tra la massima punta fisica di sistema e la punta contrattuale regolamentata dal MSE, indicando contestualmente, e solo se necessario, il lasso temporale (G+N) entro cui reintegrare lo stoccaggio in modo da non incidere sulla curva di erogazione prevista dal MSE e sui margini tecnici per la sicurezza di sistema.

A2A concorda con la proposta dell'AEEGSI di allocare tale prestazione aggiuntiva attraverso il **meccanismo delle aste**, ma richiede una maggiore chiarezza sul loro funzionamento. A titolo di esempio chiediamo alcuni chiarimenti circa l'ordine di priorità tra le misure applicate da SRG, in qualità di responsabile del bilanciamento, e l'intervento di Stogit, attraverso la predisposizione delle aste di capacità di stoccaggio, per bilanciare la rete. In particolare, non risulta chiaro se il ricorso allo stoccaggio operativo da parte di SRG sarà possibile solo a valle della messa a disposizione da parte di Stogit della prestazione aggiuntiva di capacità di erogazione oppure se il legislatore, correttamente, intende privilegiare il ricorso ai servizi di bilanciamento del trasportatore per non incidere sulle prestazioni del sistema.

Con riferimento all'**intervento del TSO per il bilanciamento operativo della rete**, A2A ritiene necessario che SRG definisca e renda pubbliche le modalità e i parametri che incidono sulla decisione delle proprie azioni. Si concorda, pertanto, con quanto illustrato nel DCO in oggetto circa la possibilità di introdurre uno specifico obbligo di trasparenza in capo al responsabile del bilanciamento. Inoltre, almeno in una prima fase, A2A propone, seguendo gli esempi di altri trasportatori europei, la definizione nel giorno gas G di una o più finestre temporali nelle quali il TSO possa intervenire per bilanciare la rete attraverso la compravendita di prodotti standardizzati sulla piattaforma di scambio M-GAS.

Infine, A2A approfitta per segnalare un difetto di trasparenza nella proposta di aggiornamento del Codice di Rete predisposta da Snam Rete Gas (proposta n. 35 del 24/04/2015) al fine di recepire le disposizioni europee dettate in materia di bilanciamento, pubblicata contestualmente al DCO in oggetto. A2A constata che parte delle modifiche proposte dal trasportatore riguardano temi avulsi dalla normativa oggetto di discussione (a titolo di esempio le procedure di allacciamento dei nuovi punti di consegne e riconsegna, le modalità di realizzazione e gestione di tali nuovi punti, la misura e la qualità del gas). Tali aspetti non sono menzionati da SRG nel documento che accompagna la proposta di modifica del codice in cui viene identificata la natura e lo scopo del suo intervento.

Tutto ciò premesso riportiamo le nostre osservazioni puntuali agli spunti di consultazione.

Q1. Ritenete che vi siano ulteriori aspetti in materia di notifiche di scambio che debbano essere presi in considerazione?

In materia di notifiche di scambio è assolutamente necessario che le tempistiche relative alle transazioni di volumi di gas sul mercato centralizzato gestito dal GME (M-GAS) siano coerenti con quelle dei contratti bilaterali.

In particolare, si richiede:

- estensione, sino al termine del giorno gas, dell'arco temporale in cui è possibile eseguire transazioni al PSV sia di contratti negoziati OTC sia su piattaforma M-GAS;
- inserimento di tale prescrizione nel Codice di Rete di SRG in cui viene fatto riferimento esclusivo al mercato gestito dal GME (cap. 8 proposta di modifica Codice di Rete SRG num. 35). A tal riguardo è necessaria la messa in consultazione da parte del trasportatore di una proposta di modifica delle "Condizioni al PSV".

Q2. Si concorda coi principi sopra esposti circa la natura non prescrittiva delle norme sull'intervento del RdB nel mercato?

e

Q3. Si ritiene necessario prevedere specifici obblighi in capo al RdB circa la definizione e pubblicazione delle modalità adottate per la decisione di intraprendere azioni di bilanciamento? Oppure ritenete che sia sufficiente definire un sistema di incentivi che implicitamente stimoli il RdB a rendere disponibili agli utenti le informazioni più efficaci per l'efficienza del bilanciamento stesso?

Le indicazioni del documento di consultazione, in linea con il Regolamento UE 312/2014, sono condivisibili. Si ritiene però fondamentale segnalare che sarebbe opportuno:

- definire in maniera esplicita e trasparente il meccanismo di incentivazione del RdB, gli obiettivi e le metodologie di valutazione;
- rendere pubbliche le modalità e i parametri tecnico/economici che incidono sulla decisione del trasportatore di intraprendere azioni di bilanciamento, nonché le tempistiche con cui tale soggetto entra sul mercato. Avere a disposizione queste informazioni consentirebbe agli utenti di orientare al meglio le proprie azioni di bilanciamento in linea con le esigenze del sistema, limitando conseguentemente l'intervento del TSO, che inevitabilmente potrebbe incidere sui prezzi di mercato.

Se in linea di principio si concorda, quindi, con l'affidare una maggiore autonomia al RdB al fine di perseguire gli obiettivi di bilanciamento, è opportuno che, almeno nella prima fase, questo operi all'interno di finestre temporali definite privilegiando l'intervento in intraday. Il RdB deve avere autonomia nella definizione dei criteri e degli algoritmi alla base dei propri

interventi sul mercato, ma, una volta definiti e resi pubblici, non deve essere possibile discrezionalità di azione al fine di evitare distorsioni sul mercato.

Considerato, inoltre, che uno dei principi indentificati dal regolatore europeo in materia di bilanciamento è la responsabilizzazione degli operatori, anche grazie alla possibilità di disporre di informazioni complete, accurate e tempestive, si ritiene fondamentale che all'interno del sistema di valutazione degli incentivi al RdB sia previsto il rispetto delle tempistiche di messa a disposizione delle informazioni oltre alla definizione di gradi di accuratezza delle stesse. Tale obbligo di trasparenza e responsabilizzazione del RdB dovrà essere applicato sia ex-ante, nella definizione e pubblicazione dei criteri e degli algoritmi che incidono sulla decisione delle proprie azioni, sia ex-post in fase di rendicontazione delle azioni svolte, delle quali si chiede che vengano resi pubblici i dati.

Q4. Si condivide l'opportunità di rimuovere il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema ai fini del bilanciamento giornaliero?

A2A concorda con la rimozione del servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto e con il conferimento di tale stoccaggio direttamente agli utenti. Si chiede, tuttavia, che una parte residuale dello stoccaggio rimanga nella disponibilità del RdB affinché possa farne ricorso al fine di bilanciare la rete nelle ultime ore del giorno-gas. Riteniamo, infatti, che tale aspetto possa rappresentare una criticità in quanto la scarsa liquidità notturna dei mercati potrebbe alterare i livelli di prezzo di sbilanciamento.

Q5. Si condivide l'opportunità di rimandare a successiva valutazione le modalità di gestione oraria del bilanciamento e l'introduzione di prodotti temporal, obblighi infragiornalieri nonché la rimozione o riduzione dell'accesso da parte del RdB al servizio di stoccaggio per la modulazione oraria?

Per quanto concerne il servizio di stoccaggio destinato al bilanciamento orario della rete, si ritiene opportuno che esso resti nella disponibilità del RdB. Si concorda, inoltre, sul rinvio a successiva valutazione delle modalità di gestione oraria del bilanciamento da parte degli utenti. L'introduzione di vincoli orari costituirebbe un elemento di complessità ulteriore che potrebbe rivelarsi inefficiente nella fase di avvio della nuova disciplina del bilanciamento.

Q6. Si condivide l'impostazione normativa illustrata riguardo l'introduzione delle nomine?

e

Q7. Ritenete che vi siano controindicazioni e inefficienze nel prevedere che in una prima fase di avvio le rinomine infra-giornaliere presso lo stoccaggio siano effettuate

con frequenza superiore all'ora? Ed eventualmente qual è il numero minimo di cicli di rinomina infra-giornalieri che ritenete necessari e in che orari?

Si condivide quanto illustrato in materia di rinomina giornaliera oraria dell'import e del GNL. Concordiamo, inoltre, nel non estendere tale obbligo ai punti di riconsegna.

Tuttavia, relativamente allo stoccaggio, A2A non condivide la proposta dell'AEEGSI di introdurre delle rinomine orarie con dettaglio giornaliero, dal momento che l'effetto sarebbe una riduzione sensibile, rispetto alla situazione attuale, della flessibilità che hanno gli operatori nel gestire tale risorsa.

Nel nuovo assetto operativo, sarebbe opportuno individuare delle finestre temporali intraday caratterizzate da una flessibilità di rinomina dello stoccaggio decrescente con l'approssimarsi della chiusura del giorno gas. Si richiede, pertanto, un intervento di Stogit relativamente alla definizione delle modalità di rinomina proposta.

Le tempistiche delle rinomine come sopra descritte dovrebbero essere coordinate con il meccanismo *use-it-or-lose-it* che prevede la riallocazione della capacità di stoccaggio non utilizzata in fase di nomina dagli operatori. Ciascuna asta avrà luogo solo a valle della chiusura delle rispettive finestre di rinomina.

Q8. Condivide le considerazioni sopra effettuate in materia di formazione dei prezzi di sbilanciamento? In particolare condivide l'applicazione di prezzi duali in situazione di "emergenza" pari al prezzo definiti amministrativamente solo all'utente sbilanciato nello stesso verso del sistema?

Come noto lo spirito del regolamento UE – condiviso appieno da A2A - è quello di promuovere una regolazione che da un lato responsabilizzi gli operatori ad assumere posizioni bilanciate ma che dall'altro sia pienamente cost-reflective rispetto ai costi generati sul sistema.

La possibilità di disporre di un set informativo completo ed accurato che consenta ai singoli operatori di determinare, nel corso del giorno gas, il proprio disequilibrio è fondamentale per attivare gli utenti ad assumere posizioni bilanciate in intraday. Per tale motivo il prezzo di sbilanciamento, come definito nel regolamento UE art. 22, dovrebbe essere applicato solo alla quota di sbilancio effettivamente prevista e comunicata dal RdB a ciascun utente. Riteniamo, invece, che il differenziale volumetrico tra la stima effettuata in intraday dal TSO e l'effettivo consuntivo, debba essere valorizzato al prezzo medio ponderato del gas nel giorno di riferimento, in quanto gli operatori non disponevano delle corrette informazioni per intervenire sul mercato al fine di bilanciare la propria posizione. Si segnala che tale meccanismo avrebbe anche il vantaggio di responsabilizzare il TSO rispetto alla qualità dei dati e alle previsioni che fornisce agli operatori aumentando l'efficienza complessiva del sistema.

Con riferimento alla valorizzazione proposta dello **small adjustment** da parte del RdB, A2A chiede innanzitutto che vengano esplicitate le motivazioni e i criteri che hanno condotto

SRG, nella proposta di modifica al Codice di Rete, a quantificare tale valore. Il dimensionamento dello small adjustment non può prescindere dal grado di liquidità del mercato e dalla qualità dei dati messi a disposizione degli utenti; infatti, come anche chiarito nello stesso DCO, il termine deve essere “commisurato all'effettiva possibilità per gli utenti di prevedere gli sbilanciamenti e porvi rimedio”. Per queste ragioni, si ritiene che un valore pari al 3% del prezzo di mercato del gas, sia eccessivamente oneroso, soprattutto in questa fase di avvio della nuova configurazione del bilanciamento, sia rispetto al corrispettivo attualmente in essere (pari a 0,02 €/MWh transitoriamente e 0,1 €/MWh a regime), sia per l'incidenza che questo può assumere rispetto ai valori di mercato (di seguito si riporta tabella esemplificativa).

<i>Incidenza Small Adjustment</i>	
Prezzo €/MWh	S.A. €/MWh
25	0,75
30	0,9
35	1,05
82,8 (prezzo regolato)	2,48

Il valore dello small adjustment sarebbe addirittura superiore al BID/ASK di mercato.

Da ultimo A2A condivide l'applicazione in situazione di “emergenza” del prezzo definito amministrativamente solo all'utente sbilanciato nello stesso verso del sistema ma ritiene necessario che venga effettuata una distinzione tra i casi di “emergenza commerciale” da quelli di “emergenza fisica”. In particolare, ribadendo quanto detto in premessa, Stogit dovrebbe mettere a disposizione degli utenti l'intera prestazione fisica giornaliera del sistema evitando in questo modo l'insorgere dell'emergenza commerciale.

Volendo però rispondere al quesito Q8, A2A, nel caso in cui l'intervento del TSO non fosse sufficiente a bilanciare la rete ricorrendo allo stoccaggio operativo (emergenza commerciale), propone di applicare un prezzo di sbilanciamento fissato amministrativamente inferiore rispetto ai 23 €/GJ valido nel caso di emergenza per carenza di gas, di cui alle disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico (emergenza fisica).

Q9. Si concorda con la necessità di introdurre meccanismi di gestione delle congestioni della capacità di erogazione ed iniezione in stoccaggio?

Q10. Ritenete efficienti i meccanismi sopra prospettati? Quale dei due meccanismi ritenete preferibile (asta esplicita o implicita)?

In linea generale A2A concorda con il principio di introduzione di sistemi di ‘congestion management’ per le capacità di erogazione e iniezione in stoccaggio anche se, stante la fondamentale importanza che questo riveste nell'ambito del mercato gas italiano, sono necessarie le seguenti considerazioni.

Per quanto concerne i due meccanismi illustrati dall'AEEGSI, A2A intende esprimere alcuni dubbi riguardo al meccanismo di asta implicita. Nello specifico, non risulta chiaro in che

modo queste aste possono coesistere con un sistema basato sul trading continuo, in particolare ci si domanda se verrà prevista dal regolatore l'interruzione delle transazioni sulla piattaforma di scambio quando tali aste avranno luogo. Inoltre, essendo un'asta che ha per oggetto la commodity, A2A evidenzia il rischio che l'utente "cessionario" non sia remunerato per la capacità rilasciata al sistema.

Per poter esprimere compiutamente una preferenza, A2A necessita dunque di ulteriori informazioni e chiarimenti di dettaglio che dovrebbero essere sottoposti a consultazione, in particolare:


- capacità assegnata agli operatori e 'non utilizzata': occorre che siano definite ex-ante tempistiche e modalità con cui avverrebbero le aste e il momento a partire da cui una capacità si intenda 'non utilizzata'. Si ritiene valido quanto espresso al quesito Q7 ovvero che ogni asta avrà luogo solo a valle della chiusura delle rispettive finestre di rinomina dello stoccaggio. Eventuali aste per la capacità 'non utilizzata' dagli operatori dovrebbero tenersi successivamente a tale orario.
- ulteriore capacità messa all'asta: si concorda con il principio per cui Stogit debba mettere all'asta ulteriore capacità rispetto a quella assegnata sulla base dei profili stabiliti dal MSE agli operatori ma si ritiene fondamentale chiarire le modalità e le tempistiche con le quali tale ulteriore risorsa possa essere messa a disposizione degli utenti.

Q11. Quanto ritenete debba essere esteso il periodo di disponibilità delle informazioni e degli strumenti richiesti dal nuovo regime di bilanciamento prima dell'avvio dello stesso?


Q12. Quali informazioni e strumenti si ritengono indispensabili per il periodo di prova prima dell'avvio? E quali al momento dell'avvio del sistema?

Il nuovo meccanismo di bilanciamento gas avrà impatti sensibili sul mercato nel suo complesso ed è, quindi, opportuno che prima dell'avvio siano rese pubbliche tutte le informazioni previste nel DCO in oggetto e siano chiare le regole con cui verrà implementato il regolamento europeo. Riteniamo, infatti, che eventuali regolazioni ex-post del sistema rappresentino una distorsione del mercato.


Nel caso di partenza posticipata del nuovo sistema di bilanciamento, rispetto a quanto previsto dal regolamento europeo, occorrerà gestire le criticità legate all'attuale sessione G-1. In particolare, come già segnalato nelle premesse, è opportuno assicurare agli operatori l'accesso alla risorsa di stoccaggio oltre la punta contrattuale definita dal MSE. Analizzando i dati del periodo invernale appena conclusosi, si rileva che Stogit, nella sessione G-1, ha messo a disposizione prestazione giornaliera aggiuntiva che si è sempre attestata ben al di sotto del limite "tecnico" di erogazione dello stoccaggio (come mostrato dal grafico pubblicato da Stogit).




Tale prestazione addizionale, inoltre, non si è mai dimostrata sufficiente a coprire lo sbilancio di sistema, richiedendo la selezione di ulteriori offerte di vendita presentate dagli operatori sulle altre zone di bilanciamento. A titolo di esempio, su 29 giorni di attivazione della sessione G-1, per 16 giorni la fonte di flessibilità marginale a cui si è fatto ricorso per bilanciare il sistema è stata l'import, ovvero la risorsa che solo un **numero ristretto di operatori** è in grado di offrire e che è caratterizzata da un prezzo locational maggiore (mediamente il prezzo della zona import è risultato maggiore del prezzo medio delle altre zone di circa 3 €/MWh durante l'inverno). Inoltre in 4 giorni su 16, neppure la risorsa import è stata sufficiente a coprire lo sbilancio previsto in G-1, con il risultato che il prezzo della sessione è stato pari al prezzo regolato (TTF DA + 4 €/GJ).



Limitato contributo dell'import e degli operatori al bilanciamento della rete in G-1




Un'ulteriore criticità emersa, in caso di attivazione della sessione G-1, è la mancanza di informazioni corrette, aggiornate e trasparenti da parte del RdB, che non consente agli operatori di intervenire anticipatamente sul mercato. Occorre, inoltre, evidenziare come l'attivazione da parte del TSO della sessione di bilanciamento G-1 possa essere conseguente ad errori di valutazione e comportare azioni che potrebbero rivelarsi non necessarie e onerose per gli operatori. Si rileva che nel periodo invernale la sessione G-1 è stata erroneamente attivata nel 21% circa dei giorni, comportando distorsioni del mercato.



* Per prezzo di mercato si intende il prezzo PB-Gas.

Dai dati a disposizione, si evince che l'errata attivazione della sessione G-1 sia dovuta prevalentemente alla sovrastima dei volumi di vendita rispetto ai dati a consuntivo, mediamente il 4% in più con picchi fino al 21%. Questo è chiaramente visibile dal confronto dei dati relativi al riconsegnato e alle esportazioni stimati da SRG in G-1 e quelli a consuntivo, come mostrato dal grafico.



La previsione delle ore 17 è in linea con quella delle ore 20 ma entrambe sono mediamente più alte del valore a consuntivo